

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FLAVIO LAPERTOSA

Seduta del 08/11/2018

FATTO

Con Segnalazione ai sensi dell'art. 27-bis c.1.-quinquies del D.L. 24/1/2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Prefetto di Milano ha trasmesso in data 25 ottobre 2018 alla Segreteria Tecnica di questo Collegio l'istanza presentata dal ricorrente (consumatore) per contestare la legittimità di una segnalazione a sofferenza in CR, asseritamente effettuata dalla società senza preavviso ex art.125 TUB. Il Prefetto ha allegato la nota di risposta della resistente. Quest'ultima, premesso di avere stipulato con il ricorrente un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura e di avere più volte contestato alla controparte l'inadempimento dell'obbligo di rimborso del prestito, anche a seguito di successivi accordi transattivi e piani di rientri, da lui mai rispettati, ha rilevato di avere comunque inviato regolare preavviso di segnalazione in CR con lettera racc. recapitata ritualmente per computa giacenza, pur osservando che tale obbligo di carattere informativo non costituisce per costante giurisprudenza dell'ABF condizione di legittimità della segnalazione stessa; ha quindi chiesto il rigetto della istanza.

La segnalazione è stata quindi sottoposta all'esame del Collegio alla odierna riunione.

DIRITTO

Ciò premesso, giova ricordare che l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede che: *“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.”*

In base alle disposizioni integrative emanate dalla Banca d’Italia (v. in particolare la sezione VI bis delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) tale procedura è applicabile unicamente a contestazioni verso banche che riguardano la mancata erogazione, il mancato incremento o la revoca di un finanziamento, l’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Senonchè nel caso di specie il ricorrente si è limitato a contestare la legittimità di una segnalazione negativa per difetto di preavviso. L’istanza è perciò inammissibile perché non investe direttamente una questione di mancata erogazione, inasprimento o revoca del credito, ma una diversa questione di legittimità di una segnalazione negativa in una banca dati, la quale può essere sottoposta all’ABF in via ordinaria e non già attraverso il canale temporalmente privilegiato della segnalazione prefettizia. Né giova dedurre che in conseguenza della illegittima segnalazione il merito creditizio verrebbe vulnerato, perché la causa petendi e il petitum della domanda non riguarda la mancata concessione del credito da parte della banca resistente, bensì la asserita illegittimità della segnalazione a sofferenza dopo la concessione del credito.

Si tratta dunque di una controversia suscettibile di essere sottoposta all’ABF secondo il canale ordinario e non certo attraverso il medio della segnalazione prefettizia.

Per tali ragioni preliminari, la istanza va ritenuta inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame del merito della controversia. Il che consente anche di superare il rilievo della singolare carenza della relazione che il Prefetto avrebbe avuto il dovere di inviare e che di certo non può essere confusa o surrogata con la mera trasmissione degli atti delle parti private.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminata la segnalazione del Prefetto di Milano, dichiara la inammissibilità dell’istanza.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA